



UNITA' DI CRISI DELLA REGIONE LAZIO PER LA GESTIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19

Roma,

**Ai Direttori generali delle ASL**

**Ai Direttori dei Dipartimenti  
prevenzione delle ASL**

**Ai Responsabili SISP delle ASL**

**Ai Direttori di distretto delle ASL**

**Agli Enti gestori**

**Ai Comuni**

**E p.c. Alla Direzione regionale per  
l'Inclusione sociale**

**Oggetto:** Ordinanza n. Z00034 recante “Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: prevenzione, contenimento e gestione dei focolai da SARS – COV-2 nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali.” Precisazioni.

In relazione all'ordinanza di cui in oggetto, si presenta necessario, alla luce delle richieste di chiarimenti formulate da alcune associazioni e dalle Aziende sanitarie, fornire le seguenti precisazioni:

- a) La disciplina specificatamente riferita all'assistenza sanitaria ospedaliera è contenuta al punto 1 lettera b) dell'ordinanza, in ordine ai Dispositivi di prevenzione, al punto 2 dell'ordinanza, in ordine al supporto regionale in merito alla fornitura dei DPI e alle relative modalità di contabilizzazione dei costi, e in alcune parti rinvenibili nell'allegato A, relativi alle procedure, mentre la restante parte del dispositivo riguarda le strutture territoriali, residenziali e semiresidenziali, che svolgono attività sanitaria, sociosanitaria o socioassistenziale.
- b) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui all'allegato B all'ordinanza è stata introdotta, infatti, per le strutture territoriali (residenziali e semiresidenziali) sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, in considerazione del numero di casi COVID positivi che si sono verificati presso le stesse e dell'esposizione al potenziale maggior rischio di evoluzione grave di cluster COVID-19 in contesti e per gruppi di popolazione particolarmente sensibili, come strumento di ausilio alle Aziende sanitarie, nelle more della verifica/controllo che andrà comunque assicurato dando priorità alle strutture con maggiore capacità ricettiva.
- c) quanto precisato al punto che precede aiuta a delineare anche l'ambito del personale cui fa riferimento il punto 1 lettera a) dell'ordinanza: “*Il personale operante nelle strutture*”



*territoriali (residenziali e semiresidenziali) sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali deve svolgere la propria attività lavorativa esclusivamente all'interno di una singola struttura o, qualora la struttura sia dotata di più stabilimenti, esclusivamente all'interno del medesimo stabilimento.”*

La disposizione si applica al solo personale delle strutture sanitarie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 e al solo personale delle strutture socio-assistenziali a ciclo residenziale e semiresidenziale di all'articolo 1, comma 1 lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41.

Nel caso in cui sia necessario l'intervento del MMG, del PLS, del medico di continuità assistenziale, nonché del medico specialista anche convenzionato, o comunque di attività in consulenza specialistica, lo stesso dovrà avvenire privilegiando il ricorso a modalità di teleassistenza e telemedicina. Ove questo non fosse possibile, l'intervento del medico potrà avvenire sul posto, anche avendo accesso a strutture diverse, purché assicurando il rispetto delle indicazioni di cui al punto 1 lettera d) contenute nell'ordinanza, e comunque previo utilizzo di tutti i DPI necessari. Per quanto attiene i medici che coprono turni di guardia, per lo svolgimento dei quali è necessaria la presenza in sede, in assenza di eventuali ulteriori soluzioni organizzative, gli stessi possono operare anche in più strutture, nel rispetto di tutte le misure previste al punto 1 lettera d) dell'ordinanza e comunque utilizzando tutti i DPI che, considerato il contesto lavorativo, garantiscano la maggiore sicurezza.

- d) Con riferimento a quanto previsto al punto 2. dell'ordinanza “...nel caso di impossibilità a DPI...” si precisa che tale rilevazione è posta in capo al datore di lavoro della struttura, e a quanto previsto al punto 2. dell'ordinanza “...nel caso di impossibilità a dotarsi autonomamente dei DPI, il gestore della struttura fa richiesta del proprio bisogno, per il tramite della ASL territorialmente competente, alla Regione Lazio...”, si precisa che tale disposizione non solleva il datore di lavoro dall'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera d) del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

In considerazione dell'attuale situazione emergenziale, l'amministrazione regionale, in un'ottica di fattiva collaborazione, ha ritenuto di mettere a disposizione la propria attività anche a supporto di strutture che si sono trovate nell'oggettiva impossibilità di adempiere all'approvvigionamento. Alle Aziende sanitarie, pertanto, è demandato esclusivamente il compito di raccogliere le eventuali necessità in merito al fabbisogno, manifestate dalle strutture e di trasmetterlo alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria per i successivi adempimenti di competenza. I costi dei materiali saranno integralmente addebitati alle strutture richiedenti.

- e) Quanto alle strutture socio-assistenziali, si invita in ogni caso, a fare riferimento anche alle “Linee guida per la gestione dei servizi socioassistenziali durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19” approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2020, n. 115, nonché al Protocollo d'Intesa tra Regione Lazio, Anci-Lazio, Forum Terzo Settore Lazio, Legacoop Lazio, Confcooperative Lazio, Agci Lazio, Cnca, Cgil, Fp Cgil Roma Lazio, Spi Cgil Roma Lazio, Usr Cisl Lazio, Cisl Fp Lazio, Fnp Cisl Lazio, Uil Roma Lazio, Uil Fpl Lazio, Uilp Lazio su servizi educativi, sociali e socio-sanitari,



UNITA' DI CRISI DELLA REGIONE LAZIO PER LA GESTIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19

approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2020, n. 171. I citati provvedimenti si allegano in copia per comodità di consultazione.

- f) La Regione, ferma l'esigenza di assicurare il massimo rigore nei confronti dei gruppi di popolazione particolarmente fragile nello scenario epidemiologico attuale (anziani, persone affette patologie multiple, neurologiche o croniche), sta valutando l'opportunità di consentire specifiche deroghe, laddove queste non compromettano la primaria esigenza di contenimento del contagio, per strutture di tipo familiare, case-famiglia e strutture per minori.

Il Dirigente dell'Area  
Promozione della Salute e Prevenzione

(Alessandra Barca)

Il Dirigente dell'Area  
Rete Integrata del Territorio

(Giovanni Farnella)

Il Dirigente dell'Area  
Rete Ospedaliera e Specialistica

(Giuseppe Spiga)

Il Direttore  
Renato Botti

RESPONSABILE UNITA' DI CRISI

Assessore alla Sanità

Alessio D'Amato